

1838 Censi creati da Baldassarre Caffarelli a favore del Principe Ereditario di Prussia

Archivio di Stato di Roma – 30 Notari Capitolini – Uff. 1, vol. 672,
Notaro Filippo Bacchetti cc. 491r-518r

© 2018 Roberto Vergara Caffarelli

[c. 491r]

In Nome di Dio Così Sia

Sotto il Pontificato di Sua Santità Papa Gregorio Decimosesto felicemente regnante

Censi in Sorte di S[cudi] 16000 m[one]ta

creati

da S. E. il Sig.^r Duca D. Baldassare Caffarelli

a favore

di S. A. R. il Sig.^r Principe Ereditario di Prussia

[c. 491r] A di 14 Ap[ri]le 1838. Per ordine Sovrano il presente Istromento è stato dichiarato nullo, e di verun effetto, e valore, restando inibito il Not.^o Sig.^r Bacchetti, e suoi Successori di rilasciare a qualsivoglia persona veruna copia od estratto in forma autentica o semplice del presente Istromento [...???] F. Bacchetti
F. Apollonj Seg.^o di Cam[er]a.

[c. 491v] Vedi il Processo Verbale redatto in seguito del Dispaccio della Segreteria di Stato dal S.^r Filippo Apollonj Segretario e Cancelliere della R. C. A. sotto il giorno 14 Aprile 1838. F. Bacchetti.

L'anno Mille Ottocento Trentotto nel giorno Quattordici del mese di Marzo.

A di 14 Marzo 1838

Con la Sovrana Autorizzazione del Pontefice Pio Settimo trovavasi già Sua Eccellenza il Signor Duca D. Baldassare Caffarelli, attuale possessore della Primogenitura, e Fidecommissi istituiti dai suoi Maggiori di aver imposto diverse passività sulli beni fidecommissarii persino al quantitativo di Scudi Novemila Ottocento Sessantadue, e per la qual somma eransi prese dai Creditori le Iscrizioni Ipotecarie parte speciali, e parte Generali, oltre di che per le circostanze dei tempi eransi dovuti contrarre quei debiti all'usura del sei, del sette, ed anco dell'otto per Cento [c. 491v] Fu pertanto, che il sullodato Signor Duca Caffarelli curando in seguito dimettere quella passività, altre nuove creandone a minor fruttato fecesi a supplicare il Pontefice Leone Duodecimo perché lo avesse abilitato di prendere ad interesse la somma di Scudi Diecimila Cinquecento dimettendo in tal maniera le Ipoteche Generali con assegnare l'Iscrizione sopra un solo fondo fidecommissario, alla qual petizione annuendo quel Pontefice con suo Chirografo in data li 18 Agosto 1825 autorizzò il Signor Duca Caffarelli ad imporre un Censo, o creare un Debito fruttifero sui beni primogeniali, e fidecommissari della sua famiglia fino alla somma di Scudi Diecimila Cinquecento, al minor Saggio possibile. = Sempre però ad un interesse permesso dalle leggi, e minore di quello che corrisponde per debiti già contratti in forza dei precedenti Rescritti. Debiti di cui sono attualmente gravati li detti Beni = La suesposta autorizzazione Sovrana fu confermata dapprima con il Rescritto di Monsignore [c. 492r] Uditor Ill.mo in data li 20 detto mese,

anno = Ut Oratori potestatem faciat insuper bonis primogenialibus, et fidecommissarijs suæ familiæ, usque ad summam Scutorum Decem millium, et quingentorum - ed in seguito con il Decreto esecutoriale del Secondo Collaterale della Curia del Campidoglio in data li 26 del mese, ed anno suddetto = Visis apostolicis litteris Indulti formam pro se ferentibus a Summo Pontifice in audientia diei 18 Augusti 1825 sub scriptis, et ab R[everendo] P[at]re D[omino] Buttaoni¹ S[anc]tissimi Auditori decreti diei 20 ejusdem mensis et anni publici iuris facti utendo facultatibus in sepe laudato Pontificio Indulto nobis benigne tributis potestatem facimus Duci Caffarelli Oratori, vel passivum imponendi Censum vel frugiferum creandi Debitum ad vim usque Scutorum Decem millium, et quingentorum super bonis primogenialibus, et fidecommissarijs familiæ suæ = e come meglio dalli suddetti Chirografo e Rescritti risulta, alli quali s'intende di avere piena relazione – infatti dalla ottenuta Sovrana autorizzazione profittando appunto il prelodato Signor Duca Caffarelli creò un credito [c. 492v] fruttifero in sorte di Scudi Cinquemila Cinquecento a favore del Signor Giovanni Dies con l'interesse annuo del cinque per cento, ed assegnò l'ipoteca sulla Tenuta primogeniale, e fidecommissaria così detta = Casa Lazzara = per la sicurezza del Debito principale di un triennio di frutti, e delle spese in caso di Lite, come osservasi nell'Istromento rogato in solidum dal Notaro Vincenzo Petti, e da Vittore Valentini amministratore per il Successore del Sacchi Notaro Capitolino in data li 29 Agosto 1825.

Siccome peraltro poteva insorgere dubbio se nella Grazia Sovrana di creare un Debito di Scudi Diecimila Cinquecento sulli beni fidecommissari, e primogeniali fosse compresa oltre ciò la ipoteca eziandio per li frutti accessorj, e per le spese in caso di lite: quindi a procedere con ogni possibile cautela, e sicurezza il ridetto Signor Duca Caffarelli ebbe supplicato lo stesso Pontefice Leone XII perché dichiarasse, che nella facoltà di ipotecare i beni fidecommissari, e primogeniali per un debito in capitale di Scudi Diecimila Cinquecento, intendevasi [c. 493r] benanco compresa la licenza d'ipotecare li beni medesimi primogeniali, e fidecommissari tanto per li frutti accessorj del suddetto Capitale di Debito, quanto per le spese di giudizio in caso di litigio. E mediante Rescritto Pontificio in data li 24 Maggio 1827 fu dichiarato espressamente che sulli beni Primogeniali, e fidecommissarij della Famiglia Caffarelli potevasi imporre l'ipoteca non solo per la sicurezza di una passività in sorte principale di Scudi Diecimila Cinquecento, ma inoltre per la sicurezza di tre anni di frutti accessorj, e di ogni spesa di lite.

Dopo ciò il ridetto Signor Duca Caffarelli ebbe ulteriormente supplicato lo stesso Pontefice Leone XII perché la facoltà d'imporre debiti ipotecando li beni fidecommissari, e Primogeniali perfino alla somma Scudi Diecimila Cinquecento fosse progredita, ed estesa alla quantità maggiore di altri Scudi Trecento; e nell'Udienza del giorno 7 Giugno detto anno 1827 avendone riportato favorevole Rescritto, nel giorno 18 detto mese, ed anno dal primo Collaterale della Curia di Campidoglio si pubblicò il Decreto [c.493v] esecutoriale su entrambi li Rescritti Pontifici come sopra emanati = Volentis debita executioni demandare Rescripti Papæ Leonis XII edita die Vigesima quarta proxime preteriti mensis Maij, et septima currentis mensis Junij, atque utendo facultatibus nobis in ipsis Rescriptis benigne tributis, potestatem facimus subventorum Scutorum Decem Millium et quingentum inscribendi in Codicibus hypothecarijs adversum bona Primogenialia et fidecommissaria Exc[ellentissimi]mam Familiam Caffarelli plures enunciata Summam respondentem fructibus trium annorum et expensis in casu litis. Potestatem quoque facimus Domino Duci Balthaxarii imponendi aliud debitum frugiferum in Somma Scutorum Tercentum cum hypotheca pariter bonis fidecommissariis ejus familiæ, tam pro sorte, quam pro fructibus trium annorum, et expensis in casu litis.

¹ - Alessandro Buttaoni (1760-1826) fu uditore e prelado domestico di Leone XII dal 1823 al 1826. Era stato nominato dal cardinale Consalvi suo esecutore testamentario. PHILIPPE BOUNTRY, *Souverain et pontife, Recherches prosopographiques sur la Curie Romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, Roma 2013: «Troisième officier palatin, l'auditeur du Pape est choisi parmi les prélats de Curie ; il s'agit en règle générale d'un éminent avocat de la Curie romaine. Par privilège particulier du Pontife, son auditeur possède la faculté d'évoquer devant lui toutes les causes juridiques traitées par les tribunaux ordinaires.». Su di lui si veda OTTORINO MORRA, *Nel mondo ecclesiastico del sette-ottocento: i Buttaoni*, Strenna dei Romanisti 1977 pp.261-262.

Che pertanto l'Eccellentissimo Signor Duca Caffarelli proseguendo ad approfittare delle surriferite Concessioni, e Grazie Sovrane, mediante Istromento rogato in solidum da Vincenzo Petti, e [c. 494r] dall'Amministratore pel Successore del Sacchi li 29 Giugno 1827, creò per la Somma di Scudi Cinquemila Trecento numero tre Crediti fruttiferi, cioè per Scudi Tremiladuecento a favore del Signor Antonio Maria Spaziani; per Scudi Mille Ottocento a favore della Signora Margarita Rinzi Spaziani moglie del prenominato Antonio Maria Spaziani, e per Scudi Trecento a favore del Signor Canonico D. Giacomo Spaziani. Fu pattuito sulla ridetta somma di Scudi Cinquemila Trecento l'annuo interesse di Scudi Cinque, e Bajocchi Venticinque per ogni Cento Scudi, e per la sicurezza dell'intero debito principale, per tre anni di frutti accessorj, e per le spese in caso di lite fu specialmente ipotecata la Tenuta Fedecommissaria, e Primogeniale = Casa Lazzara =.

Peraltro il sullodato Signor Duca Caffarelli in tanto proceduto era alle suddescritte stipulazioni, ed imposizioni delli diversi Debiti Fruttiferi a determinate scadenze, ed al saggio non minore del Cinque, e del Cinque e un quarto per Cento, per la ragione che non ebbe potuto rinvenire [c. 494v] un solo Sovventore della somma di Scudi Diecimila Ottocento, né per tal somma ebbe trovato ad imporre un Censo sopra i Beni Fidecommissarj, e Primogeniali, fu peraltro sollecito, e premuroso, perché diminuito fosse l'annuo interesse delle passività come sopra imposte a carico del Fidecommissario di sua Ecc[ellentissi]ma Casa, cioè in quanto a Scudi Cinquemila Cinquecento al Cinque per cento, ed in quanto a Scudi Cinquemila Trecento al Cinque, e venticinque per Cento, non che di rinvenire un Sovventore, che a Lui somministrasse l'intera somma a Censo piuttosto, che a Credito di fissa scadenza per non trovarsi esposto a giudiziali molestie. Ed infatti ebbe alla perfine ritrovato un solo Sovventore dell'intera somma nel personaggio onorevolissimo di Sua Altezza Reale il Signor Principe Ereditario di Prussia, il quale si mostrò pronto di creare ad un Saggio minore di quello a cui esistevano gli antecedenti debiti un Censo attivo in suo proprio favore, e de suoi successori per la somma, e quantità di Scudi Diecimila Ottocento sopra la porzione, e metà fidecommissaria del [c. 495r] ridetto Palazzo Caffarelli posto in Roma nel Campidoglio, ossia in via delle Tre Pile N.º 58 con giardini interni, ed altri annessi, Stalla, Fontana, beveratore di acqua perenne, e spiazzo grande intermedio; confinante come si descriverà in appresso, ed il surriferito Censo in sorte principale di Scudi Diecimila Ottocento stipulato appunto in forza del sullodato Chirografo Pontificio in data li 18 Agosto 1825, del Rescritto Pontificio in data li 20 detto mese, ed anno; del Decreto esecutoriale del giorno 26 mese, ed anno suddetto, delli posteriori Rescritti Pontificj in data li 24 Maggio, e 7 Giugno 1827, ed altro Decreto esecutoriale del giorno 18 Giugno detto anno, con li quali Chirografi, Rescritti, e Decreti fu concesso al prenominato Signor Duca Caffarelli l'assoluta e libera facoltà di creare un Censo, e altri Debiti sopra qualsivogliano fondi fidecommissarj, e Primogeniali di sua Famiglia, ipotecandoli in tutto. o in parte per la Sorte principale di Scudi Diecimila Ottocento per l'ammontare di tre anni di frutti accessorj, e per [c. 495v] l'importo di ogni spesa in caso di lite giudiziale. Per tal fine fu stabilita la condizione preliminare, che Sua Altezza Reale il Signor Principe Ereditario di Prussia mediante la creazione del suddetto Censo estinguendo i Debiti del lodato Signor Duca Caffarelli come sopra contratti, oltre i diritti competenti per l'imposizione del suddetto Censo fosse benanco subentrato pienamente nei diritti, e ragioni dei Creditori Giovanni Dies, Antonio Maria Spaziani, Margarita Punzi Spaziani, e Canonico D. Giacomo Spaziani, li quali contemporaneamente come si è detto sarebbero dimessi, e pagati con gli accennati Scudi Diecimila Ottocento.

E qualmente poi la prelodata Sua Altezza Reale ebbe condisceso ed acconsentito di creare un altro Censo a proprio favore nella sorte principale di Scudi Cinquemila Duecento sopra l'altra porzione, e metà libera dello stesso Palazzo Caffarelli, stipulando a seconda di quanto si prescrive dalla Bolla del Pontefice Pio V Super modo, et forma creandi Census in [c. 496r] in data li 19 Gennaro 1569: ed volendosi procedere alla stipulazione di publico Istromento, perché in ogni futuro tempo abbia evidentemente a costare ed essere palese quanto venne già pattuito, e convenuto tra le Onorevolissime Parti Contraenti; non possa dubitarsi giammai della verità, e per tutti gli effetti di ragione. quindi è che avanti di me Filippo Bacchetti Notaro publico Collegiale del Campidoglio, e della Regia Legazione di Prussia presso la S. Sede, di studio in Via di S. Maria in Campo Marzo [sic!] n.º 9 Lettera A assistito dalli sottoscritti Estimatori abili a forma delle leggi _____

Personalmente costituiti

Sua Eccellenza il Signor Cavalier Carlo Bunsen Inviato Straordinario, e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Prussia presso la Santa Sede, ed in questo atto onorevolmente rappresentante Sua Altezza Reale il Signor Principe Ereditario di Prussia, dimorante nella Residenza della Legazione Prussiana nel Palazzo Caffarelli in Campidoglio _____

[c. 496v] Sua Eccellenza il Signor Duca D. Baldassare Caffarelli, figlio della chiara memoria Duca D. Gaetano, Nobile Patrizio Romano, possidente, abitante nel proprio Palazzo _____

Tutti a me Notaro benissimo cogniti, li quali spontaneamente asseriscono, ed affermano, ciascuno rispetto a ciò le si riferisce, ed appartiene per vero verissimo quel tanto resta di sopra espresso, e narrato: e come tale, e per tale confermando, approvando, e pienamente omologando in esecuzione pertanto di quanto sopra.

La lodata Eccellenza Sua il Signor Duca D. Baldassare Caffarelli in forza di tutte le succitate facoltà. ed autorizzazioni Sovrane già riportate per creare un Censo, e altri debiti sulli beni Primogeniali, e Fidecommissarij di sua Famiglia per la somma principale di Scudi Diecimila Ottocento, per tre anni di Frutti accessorj, e per le spese di giudizio, come alli Chirografi del Papa Leone XII: in data li 18 Agosto 1825, Rescritto Pontificio in data li 20 detto mese ed anno, Decreto esecutoriale delli 26: mese, ed anno suddetti: altri [c. 497r] Rescritti Pontifici delli 24 Maggio, e 7 Giugno 1827, nonché susseguente Decreto Esecutoriale delli 18 Giugno 1827, li quali si intendono riportati di parola in parola, ed alli medesimi si abbia piena, e perfetta relazione _____

Di sua spontanea, e deliberata volontà ed in ogni altro modo migliore ha imposto, costituito, creato, ed assegnato, conforme costituisce, crea, ed impone un annuo perpetuo ma redimibil Censo di Scudi Quattrocento Ottantasei sopra la porzione, e metà fidecommissaria, e primogeniale del Palazzo Caffarelli posto in Roma nel Campidoglio, ossia in Via delle Tre Pile n.° 58, con giardini interni, ed altri annessi, stalle, fontane, beveratore di acqua perenne, e spiazzo grande intermedio, confinante da una parte con il Campidoglio, dall'altra parte con il muro divisorio tra l'Orto, ed il Giardino, da capo le Case di Monte Caprino, e da piedi lo spiazzo grande contiguo alle Rimesse, salvi &c..

Quale annuo Censo di Scudi Quattrocento Ottantasei come sopra imposto, il sullodato Signor Duca Caffarelli ha [c. 497v] ha venduto, ceduto, ed alienato, siccome vende, cede, ed aliena a favore di Sua Altezza Reale il Signor Principe Ereditario di Prussia, per il medesimo qui presente, ed accettante la lodata Eccellenza Sua il Signor Cavalier Bunsen Ministro Plenipotenziario di Prussia, e per causa, e titolo di simile alienazione il prefato Signor Duca Caffarelli cede, e rinuncia a favore della prelodata Sua Altezza Reale tutte e singole ragioni ad esso Signor Duca competenti sulla metà, e porzione fidecommissaria, e primogeniale del Palazzo surriferito derivanti dalli precitati Chirografo, Rescritti Pontifici, e Decreti Esecutoriali, ad esercitarle, e goderle tali ragioni anche con la piena clausola del Costituto, ed effetto del Precario in forma. _____

Ed una siffatta imposizione, e vendita del suddetto annuo ma redimibil Censo di Scudi Quattrocento Ottantasei si fa, e reciprocamente si accetta per il prezzo di Scudi Diecimila Ottocento² in tanti colonnati effettivi di Argento di Spagna, qual ora alla [c. 498r] mia presenza, e delli sottoscritti Testimoni il Signor Duca D. Baldassare Caffarelli ha e riceve dalla prelodata Altezza Reale per le mani di Sua Eccellenza il Signor Ministro di Prussia, e la detta somma di Scudi Diecimila Ottocento il Signor Duca Caffarelli dopo averla contata, e rinvenuta ascendere alla indicata quantità tirò a Sé liberamente, e chiamandosene ben contento, e soddisfatto ne emette finale quietanza, rinunciando a qualunque legale eccezione anche con suo giuramento. _____

² - L'interesse quindi è del 4,5 %.

In pari guisa, e contestualmente il lodato Signor Duca D. Baldassare Caffarelli di sua spontanea, e deliberata volontà, ed in ogn'altro modo migliore ha imposto, costituito, creato, ed assegnato, conforme costituisce, crea, ed impone un altro annuo perpetuo ma redimibil Censo di Scudi Duecento Trentaquattro sopra l'altra porzione, e metà libera dello stesso Palazzo come sopra situato in Roma nel Campidoglio ossia in Via delle Tre Pile n.º 58 con giardini interni, ed altri annessi, stalle, fontane, beveratore [c. 498v] di acqua perenne, e spiazzo grande intermedio, confinante, come già fu asserito, da una parte con il Campidoglio, dall'altra parte con il muro divisorio tra l'Orto, ed il Giardino, da capo le Case di Monte Caprino, e da piedi lo spiazzo grande contiguo alle Rimesse, salvi &c..

E similmente il detto annuo Censo di Scudi Duecento Trentaquattro come sopra imposto il prelodato Signor Duca Caffarelli ha venduto, ceduto, alienato, siccome vende, cede, ed aliena a favore di Sua Altezza Reale il Signor Principe Ereditario di Prussia, per il medesimo qui presente, ed accettante Sua Ecc[ellen]za il Signor Ministro di Prussia, e per causa, e titolo di simile alienazione il Signor Duca Caffarelli cede, e rinuncia a favore della prelodata Sua Altezza Reale tutte e singole ragioni ad esso Signor Duca competenti sulla metà, e porzione libera del suddescritto Palazzo ad averle, e goderle con la piena Clausola del Costituto, ed effetto del Precario in forma. _____

Quale imposizione, e vendita del suddetto annuo ma redimibil Censo di Scudi [c. 299r] Duecento Trentaquattro si fa, e reciprocamente si accetta per il prezzo di Scudi Cinquemila Duecento in tanti colonnati effettivi di Argento di Spagna, quali ora alla mia presenza, e delli sottoscritti Testimoni il Signor Duca D. Baldassare Caffarelli ha e riceve dalla sullodata Altezza Reale per le mani di Sua Eccellenza il Signor Ministro di Prussia, e la detta somma di Scudi Cinquemila Duecento il Signor Duca Caffarelli dopo averla contata, e rinvenuta ascendere alla indicata quantità tirò a Sé liberamente, e chiamandosene ben contento, e soddisfatto ne emette finale quietanza, rinunciando anche con suo giuramento a qualunque eccezione legale. _____

Infine il pagamento tanto dell'uno annuo Censo di Scudi Quattrocento Ottantasei sulla metà e porzione fidecommissaria, e primogeniale del Palazzo, quanto dell'altro annuo Censo di Scudi Duecento Trentaquattro sulla metà, e porzione libera del Palazzo medesimo dovrà farsi, ed eseguirsi [c. 499v] nelle rate quantità e modi, e con tutti gli altri patti, capitoli, e condizioni seguenti _____

1.º Si conviene per patto espresso, che l'uno, e l'altro annuo perpetuo, ma redimibil Censo debba sempre, ed in ogni tempo soddisfarsi, e realmente pagarsi di semestre in semestre posticipatamente in tanta buona moneta d'Oro, e d'Argento effettivo da paoli dieci a Scudo di giusto peso, e valore, esclusa per modo di regola qualunque altra moneta, ed in special modo ogni e qualunque carta monetata e rappresentativa ancorché avesse il corso forzato per Leggi Sovrane, alle quali Leggi ora per allora, e come fossero state pubblicate, ed in piena forza, e vigore il Signor Duca Caffarelli medio juramento tactis &c. per Se e Suoi in infinito espressamente rinuncia, e promette mai valersene. Che se ad onta di questa giurata rinuncia la lodata Sua Altezza Reale e Suoi fosse giammai costretta ricevere moneta diversa da quella [c. 500r] dedotta in contratto, ovvero carta monetata, in tal caso il Signor Duca Caffarelli per Se e Suoi promette di risarcire il danno, o la perdita di ogni qualunque divario che potesse passare tra la moneta d'Oro e d'Argento, e quella moneta, che il medesimo fosse costretto di ricevere, e ciò al parere di due pubblici Banchieri da nominarsi uno per parte, ed in caso di discrepanza, di un terzo da eleggersi dai medesimi Banchieri, al di cui parere dovrà starsi inappellabilmente, senza il quale patto, che intendesi sostanziale, non sarebbesi stipulato il presente contratto. Nel caso poi li due Capitali, e Sorti principali di Censo in ogni futuro tempo si volessero restituire alla Sua Altezza Reale, e Suoi Successori, dovrà la somma corrispettiva essere pagata in tanti colonnati effettivi d'Argento di Spagna, la qual moneta ebbe ora ricevuto il lodato Signor Duca Caffarelli, e qualora si volesse pagare moneta diversa da quella delli Colonnati effettivi d'Argento dedotta in contratto, in [c. 500v] tal caso similmente il Signor Duca Caffarelli per Se e Suoi si obbliga all'indennizzo, in tutto e per tutto come fu detto e stabilito nel presente articolo parlandosi della soddisfazione dell'annua rendita. _____

2.° Li due surriferiti annui Censi dovranno esser sempre liberi, immuni, ed esenti da qualunque peso, dazio, e gabella tanto imposta, che da imporsi, e come suol dirsi, senza ritenzione alcuna, danno, e carico della prelodata Sua Altezza Reale, e suoi Successori.

3.° Trovandosi ora una porzione del suddescritto Palazzo Caffarelli ed annessi affittato alla Regia Legazione Prussiana per una stabilita annua corrisposta si conviene per patto espresso, che sulle pigioni da pagarsi a Sua Eccellenza il Signor Duca Caffarelli verrà ritenuto il quantitativo delli precitati due annui Censi corrispondenti per la rata parte ragguagliatamente di semestre in semestre posticipati.

4.° Che se poi alla Regia Legazione [c. 501r] Prussiana e suoi Rappresentanti non accadesse di abitare i locali some sopra dati dal Signor Duca Caffarelli in affitto, ed invece quelli si volessero ritenere dalla sullodata Sua Altezza Reale il Signor Principe Ereditario di Prussia e suoi Successori affine eziandio di quelli soslocare [sic!] ad altre persone diverse per proprio conto, sarà in piena facoltà della Sua Altezza Reale di ciò fare, ma però Ella medesima sarà tenuta per la soddisfazione delle pigioni, e per l'adempimento di tutti gli altri patti locatizi, come ancora gli Individui, in favore dei quali succederà la locazione, dovranno essere di convenienza dell'Ecc[ellentissi]mo Signor Duca Caffarelli, né questi dovrà risentire da tale subaffitto il più tenue incomodo, o pregiudizio nel locale, o locali di sua proprietà, qual locali le Parti rispettivamente si obbligano di mantenere nello stato di nitidezza, e di decenza maggiore.

5.° Fu considerato il certificato originale di tutte le Iscrizioni Ipotecarie a carico dell'Ecc[ellentissi]mo Signor Duca D. Baldassare [c. 501v] Caffarelli a tutto il giorno 24 Gennaro del corrente anno, e si rinvennero le qui appresso nove Iscrizioni =

La prima a favore dei Padri Teatini di Santa Maria Capocroce di Frascati per la sicurezza di un Censo in Sorte di Scudi Settecento produttivo l'annua rendita di Scudi Trentacinque³ e di tre annualità di frutti in Scudi Centocinque, in tutto di Scudi Ottocentocinque.

La seconda a favore di Carolina Cherubini per la sicurezza di un Credito Fruttifero in Sorte principale di Scudi Quattrocento all'Otto per Cento, e di Scudi Trenta a calcolo di spese di lite, in tutto di Scudi Quattrocentotrenta.

La terza a favore della Congregazione di S. Girolamo della Carità⁴ di Roma per la sicurezza di Scudi Duecento Sessantasei, e Bajocchi Settanta terza parte del Capitale del Legato lasciato dalla chiara memora Giovanni Carli, e dovuto dal sullodato Signor Duca in annui Scudi Tredici, e Baj[occhi] Trentatré.

La quarta a favore del Reverendo D. Francesco Mancini per la sicurezza di un Credito in Sorte di [c. 502r] Scudi Settecento fruttifero alla ragione del Cinque per Cento, di quattro anni di frutti in Scudi Centoquaranta e di Scudi centocinquanta a calcolo di spese di lite.

La quinta a favore di Giovanni Dies per la sicurezza di un Credito fruttifero in Sorte di Scudi Cinquemila Cinquecento alla ragione del Cinque per Cento di Scudi Ottocentoventicinque per tre anni di frutti, e di Scudi Duecentosettantacinque a calcolo di spese di lite; in tutto di Scudi Seimila Seicento

³ -L'interesse era quindi del 5%.

⁴La Confraternita della Carità era stata fondata nel 1518 sull'esempio dell'omonima Compagnia fiorentina, dal cardinale Giulio de' Medici per soccorrere quei poveri che non avevano il coraggio di chiedere l'elemosina. Prende il nome dalla Chiesa di S. Girolamo della Carità, che la ospita, e che è situata nel rione Regola, in via di Monserrato, non lontano da Palazzo Farnese. Il 15 luglio 1575 vi veniva fondato da S. Filippo Neri la Congregazione dell'Oratorio.

La sesta a favore di Giovanni Battista Carretti per la sicurezza di un Credito fruttifero in Sorte di Scudi Millecinquecento alla ragione del Sei per Cento: di Scudi Duecento Settanta per tre anni di frutti, e di Scudi Centotrenta a calcolo di spese di lite, in tutto di Scudi Millenovecento.

La settima a favore di Carolina Spaziani per la sicurezza di un Credito in Sorte di Scudi Mille Ottocento fruttifero alla ragione di Scudi Cinque e Bajocchi venticinque [c. 502v] per Cento, di Scudi Duecentottantatré e Bajocchi Cinquanta per tre anni di frutti, e di Scudi Duecento a calcolo di spese di lite; in tutti di Scudi Duemila Duecento Ottantatré, e Bajocchi Cinquanta.

La ottava a favore di Antonio Maria Spaziani per la sicurezza di un Credito in Sorte di Scudi Tremiladuecento fruttifero alla ragione di Scudi Cinque e Bajocchi venticinque per Cento, di Scudi Cinquecentoquattro per tre anni di frutti, e di Scudi Duecento a calcolo di spese di lite; in tutti di Scudi Tremilanovecentoquattro

La nona finalmente a favore del Canonico D. Giacomo Spaziani per la sicurezza di un Credito in Sorte di Scudi trecento fruttifero alla ragione di Scudi Cinque per Cento, di Scudi Quarantasette, e Bajocchi venticinque per tre anni di frutti, e di Scudi Duecento a calcolo di spese di lite; in tutti di Scudi Cinquecentoquarantasette e Bajocchi Venticinque

Quali nove surriferite Iscrizioni Ipotecarie costituiscono la Somma e quantità complessiva di Scudi Dieci Settemila Settecento [c. 303r] Ventisei, e Bajocchi Quarantacinque. S[cudi] 17726 . 45 _____

Che però l'Ecc[ellentissi]mo Signor Duca Don Baldassare Caffarelli promette, e si obbliga di estinguere le qui appresso passività, riportandone l'opportuno consenso per la radiazione della rispettiva Iscrizione Ipotecaria.

Primo il Censo in Sorte di Scudi Settecento a favore dei Padri Teatini di Santa Maria Capo Croce di Frascati .

Secondo il Credito fruttifero in Sorte di Scudi Cinquemila Cinquecento a favore di Giovanni Dies.

Terzo il Credito fruttifero di Scudi Millecinquecento a favore di Giovanni Battista Carretti.

Quarto il Credito fruttifero di Scudi Mille Ottocento a favore di Carolina Spaziani

Quinto il Credito fruttifero di Scudi Tremiladuecento a favore di Antonio Maria Spaziani

Sesto infine il Credito fruttifero in Sorte di Scudi trecento a favore del Canonico D. Giacomo Spaziani ed in conseguenza le passività come sopra da dimettersi ammontano alla somma di Scudi tredicimila [c. 503v]

6.° Quale somma di Scudi tredicimila, più Scudi Mille Cinquecento per Saldo di frutti delli debiti surriferiti, e per le spese occorrenti nella Stipulazione delli rispettivi Istromenti di Quietanza, e successiva radiazione d'Iscrizione Ipotecaria da sua Ecc[ellen]za il Signor Duca Caffarelli si rilascia in deposito nel pubblico Banco del Nobil Uomo il Signor Cavalier Valentini⁵ Consigliere Intimo e Console Generale di Sua Maestà il Re di Prussia per essere erogati nella estinzione delle sudistinte passività sopra mandato dello stesso Signor Duca Caffarelli dei rispettivi Creditori esprimendo nelli mandati la data, natura e somma del debito suddiviso in sorte, frutti, e rimborso di spese, e con la espressa dichiarazione, che il pagamento si effettui senza cura, rischio, e pericolo del Signor Cavalier Valentini Depositario estragiudiziale, e puramente amichevole sotto qualunque rapporto.

⁵ - Nel 1827 il banchiere e console generale prussiano Vincenzo Valentini acquistò il palazzo edificato a partire dal 1585 dal cardinale Michele Bonelli, nipote di papa Pio V, vi stabilì la propria dimora e diede ad esso il suo nome. Leggo nel Giornale del Regno delle due Sicilie n.° 177 del 9 agosto 1831, pp. 716-717: «Il 27 dello scorso [luglio 131] il signor Cav. Vincenzo Valentini, Presidente della Camera di Commercio, convocò per la prima volta i Membri componenti la Camera medesima nel suo palazzo a SS. Apostoli, da lui prestato provvisoriamente a questo uso. Egli aprì l'adunanza col seguente discorso d'inaugurazione: L'onore, che ho di convocare oggi le Signorie Vostre, ha per oggetto d'istallare la Camera di Commercio, che la somma saviezza del S. Padre ha istituito nella sua Capitale [...]».

7.° Inoltre nell'Istromenti di Estinzione di Debito, che il prelodato Signor Duca Caffarelli stipulerà con Giovanni [c. 504r] Dies, con Carolina Spaziani, con Antonio Maria Spaziani, e con il Canonico D. Giacomo Spaziani, dovrà specificarsi la provenienza del danaro, e segnatamente delli Scudi Diecimila Ottocento come sopra pagati per il prezzo dell'annuo Censo di Scudi Quattrocento Ottantasei imposto sulla metà porzione fidecommissaria, e primogeniale del Palazzo suddescritto, riportandosi il suo ingresso nelle ragioni dei Creditori sunnominati, particolarmente per tutto ciò che riguarda, ed ha relazione con li Chirografi, Rescritti Pontifici e Decreti Esecutoriali.

8.° Similmente dovrà notarsi la provenienza del denaro specificando li Scudi Cinquemila Duecento come sopra pagati per prezzo dell'annuo Censo di Scudi Duecento Trentaquattro imposto sulla porzione, e metà libera del Palazzo medesimo, allorquando si stipulerà l'Istromento di quietanza con gli altri sunnominati Creditori, cioè li P[adri] Teatini di S. Maria in Capo Croce di Frascati, e Giovanni [c. 504v] Battista Carretti, riportando da questi il subingresso analogo nelle ragioni.

9.° Resteranno soltanto vigenti le passività, ed Iscrizioni Ipotecarie di Scudi Quattrocento alli Otto per Cento in favore di Carolina Cherubini, di Scudi Duecento Sessantasei, e Bajocchi Settanta per Capitale degli annui Scudi Tredici, e Bajocchi Trentatré dovuti dal lodato Signor Duca alla Congregazione di S. Girolamo della Carità di Roma, e di Scudi Settecento al Cinque per Cento in favore di Francesco Mancini, dappoiché l'Ipoteca in favore di Carolina Cherubini più non valutasi essendo stata saldata tanto per la Sorte, quanto per li frutti dal sullodato Signor Duca Caffarelli fin dalli 11 Marzo 1833, e nel giorno 31 Maggio prossimo avvenire l'Iscrizione presa va a cessare da sé medesima per il decorrimiento del Decennio. L'Ipoteca poi in favore di Francesco Mancini non trovasi gravare né la metà fide commissaria, né la metà libera del Palazzo suddescritto, e l'altra Ipoteca in favore [c. 505r] della Congregazione di S. Girolamo della Carità è generale, e non speciale, ad eccezione delle quali Iscrizioni Ipotecarie nessun'altra dovrà gravare anteriormente l'Ipoteca da prendersi, come si dirà in appresso, a favore di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario di Prussia, ed in caso contrario l'Ecc[ellentissi]mo Signor Duca Caffarelli sarà tenuto a radiare l'Ipoteca che si ravvisasse anteriormente iscritta, ovvero a depositare l'equivalente somma.

10.° Si conviene inoltre rispetto all'Iscrizione del Censo in Capitale di Scudi Settecento, e dell'annua Rendita di Scudi Trentacinque già vigente, a favore dei Padri Teatini di Santa Maria Capo Croce di Frascati, che se alli medesimi, o chi per loro piacesse il censo medesimo trasferire sulle case di proprietà dello stesso Signor Duca Caffarelli esistenti in Monte Caprino, purché rimangano dal detto Censo liberi, ed immuni affatto qualsivoglia fondo fidecommissario, la metà libera del Palazzo ed annessi, nonché il [c. 505v] Granajo in Monte Caprino in tal caso constando della Ipoteca radiata come sopra dai fondi fidecommissarij, della metà libera del Palazzo, e del suddetto Granajo in vista di analogo Certificato del Signor Conservatore delle Ipoteche di Scudi Settecento lasciati in deposito nel Banco sunnominato, come agli articoli Quinto, e Sette, dovranno essere restituiti al pre nominato Signor Duca Caffarelli, come eziandio al sunnominato Signor Duca dovrà pur restituissi qualunque somma, che residuasse dopo esaurito il pagamento delli frutti, e spese come alli [sic!] articolo Sette del presente Istromento.

11.° Per l'effetto legale, e per la sicurezza della Sorte Principale di Censo come sopra imposto sulla metà e porzione Fidecommissaria, e Primogeniale del Palazzo Caffarelli, ed annessi presso li già descritti confini, in Scudi Diecimila Ottocento, per Tre anni di frutti in Scudi millequattrocentocinquantotto e per le spese a calcolo, in caso di lite in Scudi ottocento, e così in tutto per Scudi Tredicimila cinquantotto il lodato [c. 506r] Signor Duca D. Baldassare Caffarelli oltre l'obbligo generale di tutti e singoli suoi beni presenti, e futuri, ita quod specialmente ipoteca la metà Primogeniale e Fidecommissaria del Palazzo in Campidoglio Via delle Tre Pile N.° 58 con giardini interni, ed altri annessi, Stalle, Rimesse, Fontane, e come fu già superiormente notato, e descritto, autorizzando il Signor Conservatore a prendere l'analogha descrizione.

12.° Similmente per l'effetto legale, e per la sicurezza della Sorte Principale di Censo imposto come sopra sulla metà e porzione libera del Palazzo medesimo in Scudi Cinquemila Duecento, per Tre anni di frutti in Scudi Settecentodue, e per spese a calcolo in caso di lite in Scudi Trecento, e così in tutto per Scudi Seimila Duecentodue lo stesso Signor Duca D. Baldassare Caffarelli, oltre l'obbligo generale di tutti e singoli suoi beni presenti, e futuri, ita quod specialmente ipoteca la metà del Palazzo libera ed immune da ogni vincolo di Fidecommissio, e Primogenitura, posto come fu detto [c.506v] in Campidoglio Via delle Tre Pile N.° 58, con la metà similmente libera di tutti i suoi annessi, e connessi presso li surriferiti confini, autorizzando il Signor Conservatore a prendere l'analoga Iscrizione Ipotecaria.

13° A maggior cautela poi, e sicurezza del surriferito Censo in Sorte principale di Scudi Diecimila Ottocento imposto sopra la metà, e porzione fidecommissaria del sopranominato Palazzo, per tre anni di frutti in Scudi Millequattrocento Cinquantotto, e per le spese a calcolo in caso di lite in Scudi Ottocento, e così in tutto per Scudi Tredicimila Cinquantotto, il prelodato Signor Duca Caffarelli ipoteca eziandio la metà e porzione libera del Palazzo suddetto con la metà e porzione libera dei suoi Annessi, ed inoltre ipoteca il Granaro di Tre Piani da Cielo a Terra posto in Roma Via di Monte Caprino N. 102, e 103, confinanti con l'orto dell'Eccellentissi]ma Casa Caffarelli, e con la strada, salvi &c. Quale ipoteca come sopra convenuta sopra la metà libera del Palazzo, ed altri beni liberi indicati [c. 107r] come sopra dovrà sempre rimaner ferma né potrà domandarsene la radiazione, e l'estinzione sotto qualunque pretesto. o quesito colore, essendosi pattuito, e convenuto per qualunque evizione tanto generale che particolare, che in ogni futuro tempo anche per causa inopinata potesse avvenire sopra la porzione, e metà fidecommissaria del Palazzo.

14.° E perché le tre operazioni surriferite in qualunque tempo, e per qualsivoglia causa non abbiano menomamente a delesionare nel Capitale, il prelodato Signor Duca Caffarelli promette, e si obbliga il Palazzo come sopra ipotecato, e suoi Annessi in ogni futuro tempo ben custodire, e conservare, farvi alla ricorrenza [sic!] , ed all'opportunità tutte le riparazioni occorrenti, e necessarie, e qualora queste si ritardassero per quali si voglia titolo e d'altronde fossero necessarie a stima ed a giudizio dei Periti dell'Arte, la Sua Altezza Reale e chi per esso potrà farle eseguire coi denari proprii, onde esserne rimborsato dal ridetto Signor Duca Caffarelli, e suoi. Peraltro con il presente patto [c. 507v] non si intende menomamente innovato a tutte le locazioni vigenti, ed agli obblighi, e patti nelle medesime assunti per parte dell'Inquilino, o Inquilini quali obblighi, e patti si intendono pienamente conservati, e dovranno sempre eseguirsi.

Le spese della presente stipolazione e successiva Iscrizione Ipotecaria sono a tutto e solo carico di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario di Prussia. Le altre spese poi di futura estinzione de Censi summentovati, e rispettiva radiazione d'Ipoteca, come tutte le altre per la dimissione e quietanza delli succitati Creditori, e rispettiva Radiazione delle Ipoteche rimangono a tutto, e solo carico dello stesso Signor Duca Caffarelli.

E per l'osservanza di tutto quanto sopra le Onorevoli Parti Contraenti hanno obbligato Sua Eccellenza il Signor Ministro di Prussia la Sua Altezza Reale il Principe Ereditario di Prussia e suoi Successori, e Sua Eccellenza il Signor Duca D. Baldassare Caffarelli ha obblgato, e obbliga sé stesso, Beni [c. 508r] Eredi, e ragioni , con l'obbligo in caso di qualsivoglia disputa, e controversia alla rifazione delle spese tutte e singole giudiziali, e stragiudiziali, benché de jure non rifattibili, eleggendo pertanto il domicilio in quanto alla sullodata Sua Altezza Reale nel Palazzo del Nobil Uomo il Signor Cavaliere Vincenzo Valentini posto in Roma nella Piazza dei SS. XII A[postoli], ed in quanto al Signor Duca D. Baldassare Caffarelli nel suo Palazzo posto nel Campidoglio, ove e non altrove &c. et tactis &c. hanno giurato
sopra le quali cose

Atto fatto nel Palazzo Caffarelli al Campidoglio presenti li Sig[no]ri Francesco Flajani complementario del Banco Valentini, e Pietro Quintilj legale ambedue domiciliati qui in Roma il primo Piazza Poli n° 91 e secondo Via delle Muratte n° 42 testimoni rogati, quali con li S[igno]ri Comparenti per me Notaro si sono firmati dopo lettura

Carlo Bunsen
rappresentante S. A. R. il Principe
Ereditario di Prussia

[c. 508v] Baldassarre Duca Caffarelli
Francesco Flaiano testimonio
Pietro Quintilj testimonio

Filippo Bacchetti Notaro Publico di Collegio della Curia del Campidoglio e della Regia Legazione di Prussia presso la S. Sede rogato &c. _____

[al margine sinistro in senso verticale vi è la seguente scritta]

Si dichiara per regola di Registro, che la pigione di tutti i locali del Palazzo Caffarelli affittati alla Regia Legazione Prussiana presso La S. Sede e e di cui in forza del presente Istromento ne deve fare la ritenuta S. A. R. il S. Principe Ereditario di Prussia, ammonta all'annua somma di Romani Scudi Settecento sessantadue dico Scudi Settecento Sessantadue [firma illeggibile ?]

[c. 513r] [A di 14 Ap[ri]le
1838. Per ordine Sovrano il
presente Istromento è
stato dichiarato nullo, e di
verun effetto, e valore,
restando inibito il Not.^o
Sig.^r Bacchetti, e suoi
Successori di rilasciare a
qualsivoglia persona
veruna copia od estratto in
forma autentica o semplice
del presente Istromento
[...???] F. Bacchetti
F. Apollonj Seg.^o di
Cam[er]a.

[c. 491v] Vedi il Processo
Verbale redatto in seguito
del Dispaccio della
Segreteria di Stato dal S.r
Filippo Apollonj Segretario
e Cancelliere della R. C. A.
sotto il giorno 14 Aprile
18trentotto. F. Bacchetti

In Nome di Dio = Così sia

Sotto il Pontificato di Sua Santità Papa Gregorio Decimosesto,
felicamente regnante
= Convenzioni diverse =
= tra =

S. A. R. Il Signor Principe Ereditario di Prussia =
e
= S. E. Il Signor Duca Don Baldassarre Caffarelli =

L'anno Milleottocentotrentotto nel giorno quattordici del mese di
Marzo

= A' dì 14 Marzo 1838 =

Avanti di me Filippo Bacchetti Notaro Publico Collegiale del
Campidoglio e della Regia Legazione di Prussia presso la Santa Sede
studio in Via di Santa Maria in Campo Marzo Numero 9 Lettera A
assistito dai sottoscritti Testimonj abili a forma delle Leggi.

Personalmente costituiti

Sua Eccellenza il Signor Cavalier Carlo Bunsen Inviato Straordinario e
Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Prussia presso la Santa
Sede ed in questo Atto onorevolmente rappresentante Sua Altezza Reale.
il Signor Principe Ereditario di Prussia, dimorante nella Residenza della

Legazione Prussiana nel Palazzo Caffarelli in Campidoglio _____

Sua Eccellenza il Signor Duca Don Baldassarre Caffarelli figlio della chiara memora Duca Don Gaetano
abitante nel Proprio Palazzo _____

Tutti a me Notaro benissimo cogniti, li quali spontaneamente, ed in ogni altro miglior modo hanno convenuto e pattuito, convengono e pattuiscono, come appresso

1.° Sua Altezza Reale il Signor Principe Ereditario di Prussia, volendo dare a Sua Eccellenza il Signor Duca Don Baldassarre Caffarelli un attestato di benevolenza, e di gradimento per il contratto di Locazione da molti anni vigente di porzione del di lui Palazzo ed annessi per uso della Regia Legazione Prussiana presso la S[anta] S[ede] è condisceso ed acconsente, che l'annuo Censo di Scudi quattrocentottantasei imposto sulla porzione e metà Fidecommissaria e Primogeniale del Palazzo [c. 514r] Caffarelli ed annessi, mediante publico Istromento in atti miei sotto il presente giorno stipulato durante la vita naturale del prefato Signor Duca Don Baldassarre Caffarelli |che Dio lungamente conservi| debba pagarsi invece nella quantità minore di annui Scudi Trecentosettantotto⁶ di sei in sei mesi la rata parte posticipatamente. In pari guisa per la ragione e titolo suespresso l'altro annuo Censo di Scudi Duecento trentaquattro imposto sulla metà e porzione libera del Palazzo medesimo mediante lo stesso surriferito Istromento sott'oggi sipulato per gli Atti miei debba soddisfarsi vita naturale durante dell'encomiato Signor Duca nella forma minore di annui Scudi Cento Ottantadue⁷, come sopra di sei in sei mese posticipatamente.

2.° Cessato di vivere il Signor Duca Don Baldassarre Caffarelli da' suoi Eredi e Successori qualsivogliano li due Censi come sopra imposti tanto sulla metà Fidecommissaria, quanto sulla metà libera del Palazzo ed annessi dovranno essere puntualmente [c. 514v] soddisfatti e pagati nella di loro totalità cioè per l'annuo Censo su la metà Fidecommissaria in Scudi Quattrocento ottantasei, e per l'annuo Censo su la metà libera in Scudi Duecento trentaquattro: e tale pagamento dovrà farsi di sei in sei mesi la rata parte posticipatamente.

3.° Rimane fermo il patto convenuto e stabilito nel surriferito Istromento sott'oggi per gli Atti miei stipulato, che li suddetti due annui Censi debbano pagarsi in tanta buona moneta d'oro e di argento effettivo da Paoli dieci a Scudo esclusa qualunque altra sorte di moneta o carta monetata, e che debbano essere egualmente liberi ed immuni in ogni tempo da qualunque dazio e gabella tanto imposta, che da imporsi come agli articoli primo e secondo del precitato Istromento.

4.° In corresponsività poi della preannunciata minorazione delli due suddetti annui Censi, durante la vita naturale del Signor Duca Don [c. 515r] Baldassarre Caffarelli, e per esser questi grato in pari tempo alla condiscendenza della prelodata Sua Altezza Reale, di sua spontanea e libera volontà per sé e suoi mediante il suo giuramento promette, e si obbliga, che da qualunque tempo, anche dopo il lasso di cento e più anni, se venisse a concedersi in Enfiteusi, ovvero in qualunque modo a vendersi tanto la porzione fidecommissaria, e primogeniale, quanto la porzione libera del Palazzo, sul quale furono, come sopra imposti li due Censi summentovati, nonché qualunque altro locale di qualsivoglia specie di proprietà del Sig[no]r Duca Caffarelli, libera o fidecommissaria, esistente nel Campidoglio in via delle Tre Pile, e Monte Caprino, abbenché tale Enfiteusi o vendita avvenisse tanto volontariamente, quanto coattivamente, così ancora o nella totalità, o sibbene in una qualche parte soltanto del Palazzo ed annessi in qualsivoglia caso di Enfiteusi, o vendita alla prelodata Sua Altezza Reale il Principe Ereditario di Prussia, e suoi Successori spetterà l'assoluto, e privilegiato titolo di [c. 515v] prelazione a pari condizione, ed a prezzo superiore anche di un solo Scudo.

5.° Ed una tale Prelazione apparterrà e si godrà dalla sullodata Altezza Reale e Suoi nonostante o l'Enfiteusi o la vendita avvenisse eziandio dopo la morte del sullodato Signor Duca Don Baldassarre Caffarelli |che Dio tenga lontanissima|. Così ancora avrà luogo, e dovrà mantenersi la detta Prelazione,

⁶ - La somma data era scudi 10800 per cui l'interesse era perciò sceso da 4,5 % a 3,5%.

⁷ - La somma data era scudi 5200 per cui l'interesse era perciò sceso da 4,5 % a 3,5%.

abbenché li due Capitali di Censo, ovvero un solo Capitale fosse stato già redento e restituito in qualunque tempo prima della Enfiteusi o vendita.

6.° In pari guisa trovandosi ora una porzione del suddescritto Palazzo affittato alla Regia Legazione Prussiana per una stabilita annua corrisposta [sic!], Signor Duca Caffarelli, di sua spontanea, assoluta, e libera volontà per sé, e suoi promette, e si obbliga di mantenere e conservare pacificamente tanto Sua Eccellenza il Ministro di Prussia, suoi Successori ed altri Rappresentanti qualsivogliano la [c. 516r] Real Corte di Prussia, quanto la sullodata Sua Altezza Reale il Principe Ereditario di Prussia nel godimento ed uso di tutte e singole locazioni ora vigenti tra il Signore Duca sullodato, ed il prelodato Signor Ministro, ed altri Individui attaccati ed addetti alla Regia Legazione Prussiana, senza che possa mai richiedersi o l'aumento di Pigione, o l'evacuazione sotto qualunque titolo. Quali locazioni tutte attualmente esistenti dovranno, come sopra, rispettarsi, ed osservarsi finché vivrà il Signor Duca, abbenché Esso vivente li Censi suddescritti o in parte, o in tutto venissero redenti ed estinti, e nel caso di Ricompra e di Redenzione delli due surriferiti Censi dopo la morte del lodato Signor Duca s'intenderanno nulle e risolte le locazioni anzidette, perché così &c. [c. 516v]

7.° La Prelazione ora stipulata, e spettante a Sua Altezza Reale il Principe Ereditario di Prussia e Suoi Successori in caso di Enfiteusi, o di vendita, come agli articoli quarto e quinto del presente Istromento, dicesi e si dichiara estensiva, e comprensiva benanco nei casi di qualunque Contratto di Locazione e di affitto degli altri Locali qualsivogliano, compresi gli Orti, e i Giardini di pertinenza tanto libera che fidecommissaria dell'Eccellentissimo Signor Duca Caffarelli nel Campidoglio, via delle Tre Pile Monte Caprino. Sempre però a pari condizioni, ed al prezzo superiore, anche di un solo Scudo.

8.° Che se poi tanto alla Regia Legazione Prussiana, quanto alla Sua Altezza Reale il Principe Ereditario di Prussia i locali come sopra già presi ad affitto dal lodato Signor Duca Caffarelli, ovvero, che in seguito si potessero prendere in virtù della stipulata Prelazione, invece di ritenerli per uso proprio piacesse piuttosto di affittarli ad altre Persone diverse per proprio [c. 517r] conto: sarà in piena facoltà tanto Regia Legazione, quanto di Sua Altezza Reale di farlo: ma però Eglino saranno tenuti del proprio per la soddisfazione delle pigioni, e per l'adempimento di tutti gli altri patti locatizi, come ancora gl'Individui in favore de' quali succederà la locazione dovranno essere di convenienza dell'Eccellentissimo Signor Duca Caffarelli.

Parimenti il sullodato Duca Caffarelli di sua libera, e spontanea volontà, ed in ogni altro modo migliore protesta e dichiara, che attesa la conclusione, e stipulazione dell'Istromento dei due Censi sott'oggi per gli Atti miei, come sopra, stipulato, rimane ora per sempre sopita, e cessata qualunque disputa, che per parte dell'Eccellentissimo Signor Duca Caffarelli avesse potuto mai farsi rispetto all'area occupata con la nuova fabrica in Monte Caprino; rinunciando anche con suo giuramento, perché così, e non altrimenti/&c. [c. 517v]

Le spese della presente Stipulazione sono a tutto e solo carico di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario di Prussia, perché così per patto.

E per l'osservanza di tutto quanto sopra le Onorevoli Parti Contraenti hanno obbligato, Sua Eccellenza il Signor Ministro di Prussia, e suoi Successori; e Sua Eccellenza il Signor Duca Don Baldassarre Caffarelli ha obbligato ed obbliga sé stesso, Beni, Eredi, e Ragioni con l'obbligo in caso di qualsivoglia disputa e controversia alla rifazione delle spese tutte e singole giudiziali, e stragiudiziali, benché de jure non rifattibili, eleggendo pertanto il domicilio alla sullodata Sua Altezza Reale nel Palazzo del Nobil Uomo il Signor Cavalier Vincenzo Valentini posto in Roma nella Piazza dei Santi Dodici Apostoli ed in quanto al Signor Duca Don Baldassarre Caffarelli nel suo Palazzo posto al Campidoglio, ove e non altro &c., e toccata la Croce e la Scrittura rispettivamente hanno giurato.

Sopra le quali cose &c.

Atto fatto in Roma nel Palazzo Caffarelli al Campidoglio, presenti li Signori Francesco Frajani Complimentario⁸ della Banca Valentini, e Pietro Quintilj legale ambedue domiciliati in questa Capitale il primo Piazza Poli numero 9, ed il secondo Via delle Muratte Num[e]ro 42 Testimonj rogati, quali con li Signori Comparenti, e Me Notaro si sono firmati dopo lettura. _____

Carlo Bunsen
Rappresentante S. A. R. il Principe
Ereditario di Prussia

Baldassarre Duca Caffarelli
Francesco Flajani Testimonio
Pietro Quintilj Testimonio

Filippo Bacchetti Notaro Publico di Collegio della Curia del Campidoglio, e della Regia Legazione di Prussia presso la S. Sede rogato &c.



⁸ - Michele de Jorio, *La giurisprudenza del commercio umiliata a S. M. Ferdinando IV: Re ...*, Napoli 1799, Volume 2, p. 400: «il Complimentario d'una Società fa egli solo tutte le cose attivamente, e passivamente sotto il suo nome singolare, in manieraché tutti quelli che negoziano, e trattano affari col Complimentario non riconoscono che lui solo, e non seguono che la sua fede, e non quereffa dell'altro Associato, perché il suo nome non comparisce nella negoziazione che fa il Complimentario, e perciò egli non è obbligato personalmente a tutti i debiti contratti dal Complimentario durante il tempo della Società»-